

(N. 1660-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro dell'Interno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1951

Comunicata alla Presidenza l'8 agosto 1951

Adesione dell'Italia alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

ONOREVOLI SENATORI,

I. - Il presente disegno di legge concernente l'*Adesione dell'Italia alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite*, riveste una grandissima importanza morale e giuridica, sulla quale la Commissione ritiene doveroso richiamare la vigilante attenzione del Senato.

E non sembri strano che la III Commissione permanente, della quale il relatore non fa più parte, abbia voluto cortesemente aderire al de-

siderio da lui espresso di riferire al riguardo, in quanto dell'interessante problema egli aveva avuto ripetute occasioni di occuparsi.

Una prima volta durante la XXXVII Conferenza dell'« Unione Interparlamentare », tenuta a Roma nel settembre 1948, allorchè, trattandosi di fissare i « Principi della morale internazionale », ebbe l'onore di proporre un emendamento, approvato all'unanimità, che suona così:

« La collettività degli Stati dovrà adottare, al più presto possibile, un codice penale internazionale per la punizione dei delitti contro la

pace, dei delitti di guerra, e dei delitti contro l'umanità, compreso — e sopra tutto — il delitto di genocidio ».

Una seconda volta, al Consiglio di Europa a Strasburgo, nell'agosto 1949, quando, discutendosi la « Convenzione Europea per la difesa e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali », che dovrà essere sottoposta tra breve all'esame del Senato, egli ebbe a sostenere che nella Convenzione stessa dovesse essere aggiunto all'articolo 4 un comma riguardante espressamente il delitto di genocidio. La proposta, svolta prima nell'Aula e poi portata all'esame della Commissione per le questioni giuridiche, fu approvata in linea di massima; salvo però ad aggiungere il relativo comma nel testo della Convenzione Europea in un secondo tempo, cioè dopo che la Convenzione delle Nazioni Unite avesse avuto il numero di firme necessarie per entrare in vigore.

La terza volta in quest'Aula, nella seduta del 14 ottobre dello scorso anno, svolgendo una interrogazione diretta al Ministro degli affari esteri, « per sapere se vi erano delle ragioni che spiegassero il ritardo dell'adesione dell'Italia alla " Convenzione internazionale per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio ", già firmata da moltissimi Stati facenti parte delle Nazioni Unite, e per la quale il Governo da tempo aveva ricevuto espresso invito ».

Come il Senato ricorderà, il Sottosegretario agli esteri, onorevole Dominedò, rispose che il disegno di legge era già pronto, ma erano insorte delle difficoltà tecniche da parte del Ministero della giustizia, che sarebbero state certamente superate: difatti, dopo oltre sei mesi, il 28 aprile scorso, esso è pervenuto alla nostra Presidenza.

II. - Il problema della creazione di un nuovo delitto di diritto penale internazionale, che è stato definito « genocidio » (uccisione di un *genus*), sorse dopo la seconda guerra mondiale, cioè dopo le terribili stragi razziali compiute sopra tutto dai nazisti.

Di tale nuovo delitto si discusse prima nei celebri processi di Norimberga e di Tokio; ma poi la questione venne portata dinanzi all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 2 no-

vembre 1946, dalle Delegazioni di Cuba, dell'India e del Panama.

L'Assemblea generale decise che nell'ordine del giorno dovesse essere incluso un punto *addizionale*, relativo alla previsione e alla repressione del delitto di genocidio, e, nella Risoluzione n. 86, dell'11 dicembre 1946, dichiarò solennemente che « il genocidio è un delitto del diritto delle genti, in contrasto con lo spirito e con i fini delle Nazioni Unite, delitto che il mondo civile condanna », riconobbe che « in tutti i periodi della storia il genocidio ha inflitto gravi perdite all'umanità », e che « per liberare l'umanità da un flagello così odioso è necessaria la cooperazione internazionale ».

Da tale data cominciò il lavoro di studio e di elaborazione presso le varie Commissioni e Sottocommissioni delle Nazioni Unite, che si svolse attivissimamente senza soste, finchè il 9 dicembre 1949 si arrivò all'approvazione alla unanimità (55 voti su 55 votanti) del testo della Convenzione internazionale, ora sottoposta al giudizio del Senato.

Tale Convenzione è stata già firmata al Palais de Chaillot, a Parigi, da venti Stati membri dell'O.N.U. (in ordine di firma: Australia, Francia, Bolivia, Brasile, Cile, Repubblica Dominicana, Ecuador, Egitto, Etiopia, Haiti, Liberia, Norvegia, Pakistan, Panama, Paragua, Perù, Filippine, Stati Uniti, Urugua, Jugoslavia), e l'invito ad approvarla è stato diretto anche a Stati non facenti ancora parte dell'O.N.U., tra i quali l'Italia.

III. — Prima di passare all'analisi dei vari articoli della Convenzione, gioverà premettere brevi considerazioni d'indole generale, che varranno anche a facilitarne l'esame.

È noto agli studiosi il movimento dei giuristi di tutto il mondo per arrivare all'unificazione e al coordinamento internazionale del diritto penale; movimento che si iniziò col primo Congresso dell'« Associazione internazionale di diritto penale », riunitosi a Bruxelles nel luglio 1926, nel quale il professore rumeno V.V. Pella auspicò la convocazione di conferenze internazionali sia per lo studio dell'unificazione del diritto penale, sia per l'approvazione di principi comuni riguardanti la punizione dei violatori della legge.

La prima di tali conferenze fu tenuta a Varsavia nel 1927, la seconda a Roma nel 1928, fino alla settima, che si riunì al Cairo nel 1938.

Tale corrente scientifica fu interrotta dalla guerra; ma è stata ripresa subito dopo dalla stessa « Associazione internazionale di diritto penale », che ha tenuto a Ginevra, nel luglio 1947 la sua quinta riunione (nella quale chi scrive ebbe l'onore di rappresentare, insieme al professore Carnelutti, il Governo italiano) e che terrà probabilmente il prossimo congresso a Roma nel 1952.

Successivamente l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato in due giorni successivi (il 9 e il 10 dicembre 1948) la « Convenzione sul genocidio », e la « Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo », ed oggi ha posto allo studio presso la Commissione di diritto internazionale sia la creazione di un organo giudiziario internazionale per giudicare i colpevoli di genocidio, sia la possibilità di istituire una Sezione penale presso la Corte internazionale di giustizia (1).

Mentre la « Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo » fissa i limiti e le forme di un diritto « supra-nazionale », che determina l'attuazione di un diritto superiore a qualsiasi legge ed a qualsiasi manifestazione di volontà di ciascun Stato, la repressione e la prevenzione del delitto di genocidio costituiscono l'affermazione più originale e più caratteristica di questo nuovo diritto penale « supra-nazionale » e « interstatale » insieme, che trae la sua origine dalla tragedia spaventosa del recente immane conflitto.

IV. - Ciò premesso, onorevoli colleghi, gioverà passare senz'altro all'esame dei singoli articoli della Convenzione.

L'articolo primo contiene la ripetizione, sotto forma di norma cogente, di quello che è il testo della Risoluzione dichiarativa, approvata

(1) Perchè gli onorevoli colleghi possano avere una chiara idea del movimento dottrinale che si è andato sviluppando negli ultimi anni in tutto il mondo a proposito di questo interessante e delicato problema, richiamiamo la loro attenzione sull'importante studio del prof. Sottile, *Le problème de la création d'une Cour pénale internationale permanente*, pubblicato dalla « Revue de droit international de sciences diplomatique et politique » di Ginevra, n. 2-3 del giugno di quest'anno.

dall'Assemblea generale dell'O.N.U. l'11 dicembre 1946, di cui già abbiamo parlato.

Si conferma in detto articolo la volontà e l'obbligo da parte degli Stati firmatari di prevenire e punire il genocidio, tanto se commesso in tempo di pace quanto in tempo di guerra, e si aggiunge la classificazione sistematica di questa nuova forma di reato, proclamando che esso costituisce un delitto « contro il diritto delle genti ».

Tale definizione ha un grande rilievo, perchè la Convenzione, nel creare il reato, viene a creare anche la categoria alla quale esso deve essere ascritto: quindi non delitto comune, non delitto politico, ma *delitto di lesa umanità*, appartenente ad una terza e nuova categoria, superiore alle altre, che interessa tutto il genere umano e che richiede per la sua prevenzione e per la sua repressione la cooperazione internazionale del mondo civile.

L'articolo secondo fissa la definizione del reato, stabilendo che si rende colpevole di genocidio chi commette, con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, *in quanto tale*, uno degli atti seguenti: a) omicidio dei membri del gruppo; b) lesioni gravi contro la integrità fisica o mentale dei membri del gruppo; c) assoggettamento prestabilito del gruppo a condizioni di vita tali da raggiungere lo scopo della sua distruzione fisica, totale o parziale; d) provvedimenti diretti ad impedire le nascite entro il gruppo; e) trasferimento violento di fanciulli dal gruppo ad un altro gruppo.

Come si vede, il nuovo legislatore ha voluto comprendere in queste cinque ipotesi tutti i casi possibili di consumazione del reato di genocidio: da quelli palesi e clamorosi, come le uccisioni, i ferimenti, gli assoggettamenti a condizioni di vita mortali (trasferimento di popolazioni da una ad altra regione, e simili); a quelli subdoli e fraudolenti, come l'impedimento delle nascite, mediante la castrazione, la sterilizzazione, il procurato aborto e simili; a quelli raffinatamente crudeli, come il ratto di bambini dal gruppo che si vuole distruggere ed il trasferimento forzato di essi presso un altro gruppo, nel quale dovranno perdere il ricordo della loro origine e della loro personalità etnica e familiare.

L'articolo terzo stabilisce, come del resto avviene sempre in tutti i reati, le varie forme di partecipazione alla consumazione del genocidio.

Quindi, oltre alla commissione pura e semplice del reato, quale è preveduto nelle cinque ipotesi elencate dall'articolo precedente, vengono puniti: l'accordo di due o più persone allo scopo di commettere il reato; l'istigazione, diretta e pubblica, a commettere il reato; il tentativo di commettere il reato; la complicità nell'esecuzione del reato.

Sono tutte forme espressamente previste nel Codice penale italiano: unica differenza è quella che riguarda la istigazione a commettere il reato, che, nel caso del genocidio, dato il suo carattere di delitto contro l'umanità, deve essere « diretta e pubblica », cioè a dire esplicarsi in forme di vera e propria propaganda delittuosa.

L'articolo quarto riveste una notevole importanza giuridica, perchè in esso si stabilisce un tipo speciale di responsabilità obiettiva, che va oltre la sfera della esecuzione materiale del reato e colpisce, non solo le persone private ed i funzionari dello Stato che materialmente delinquono; ma anche i membri dei Governi che scatenano o permettono l'esecuzione del delitto di genocidio, assumendone quindi la responsabilità materiale e morale.

È questa la ragione per la quale si sta ora studiando, come abbiamo detto, presso la Commissione competente dell'O.N.U. il modo di creare uno speciale organo giudiziario internazionale per giudicare i colpevoli di genocidio, tenendo presente, a questo fine, la possibilità di istituire una Sezione penale presso la Corte internazionale di giustizia (1).

(1) Crediamo opportuno rendere nota la notizia trasmessa dall'« Usis » il 29 giugno scorso.

La Commissione dell'O.N.U. per il Diritto Internazionale — riunita a Ginevra per la sua terza sessione — ha quasi completato lo schema di codice sui delitti contro la pace e la sicurezza. È stato approvato infatti, in seconda lettura, uno schema di codice in cinque articoli; nella lettura definitiva potranno essere apportate soltanto modifiche di scarso rilievo. Ed ecco il testo approvato dalla Commissione:

« Art. 1. — I delitti contro la pace e la sicurezza della umanità come definiti nel presente codice, sono reati riconosciuti dal diritto internazionale, ed i cui responsabili saranno passibili di pena.

V. - Gli articoli quinto, sesto e settimo sono quelli che più interessano, sopra tutto per i rapporti di diritto interno che si verranno a creare in seguito all'approvazione della presente Convenzione.

Dall'articolo quinto deriva l'importantissima conseguenza giuridica che la firma della Convenzione da parte dell'Italia non è sufficiente a introdurre nel nostro diritto il nuovo reato di genocidio: occorrerà una legge, emanata in conformità alla Costituzione, la quale fissi in modo preciso le sanzioni da applicarsi e coordini questa figura giuridica nuova a tutto il sistema del nostro diritto.

In altre parole l'approvazione della Convenzione non è operante di pieno diritto; ma diviene operante solo dopo che, con una norma legislativa interna, sia entrata a far parte del corpus delle nostre leggi penali.

L'articolo sesto fissa la competenza giurisdizionale per la punizione del delitto di genocidio, e stabilisce:

« Art. 2. — I seguenti atti sono considerati delitti contro la pace e la sicurezza dell'umanità:

1) Qualsiasi atto di aggressione, ivi compreso l'impiego da parte delle autorità di uno Stato, di forze armate contro altri Stati per qualsiasi scopo che non sia quello dell'autodifesa nazionale o collettiva o dell'applicazione di una decisione o raccomandazione di un competente organo delle Nazioni Unite.

2) Qualsiasi minaccia da parte dell'autorità di uno Stato, di ricorrere ad un atto di aggressione contro un altro Stato.

3) La preparazione, da parte dell'autorità di uno Stato, dell'impiego di forze armate contro un altro Stato per qualsiasi scopo che non sia quello dell'autodifesa nazionale o collettiva o dell'applicazione di una decisione o raccomandazione di un competente organo delle Nazioni Unite.

4) L'immissione nel territorio di uno Stato, dal territorio di un altro Stato, di bande armate agenti a scopo politico.

« Art. 3. — Il fatto che una persona abbia agito come capo di Stato o esponente responsabile di un governo non attenua le sue responsabilità nei riguardi dei delitti previsti dal presente codice.

« Art. 4. — Il fatto che una persona incriminata di un delitto previsto dal presente codice abbia agito in seguito ad ordini del proprio Governo o di un superiore non attenuata la sua responsabilità di fronte alla legge internazionale, purchè abbia avuto la concreta possibilità di una scelta morale.

« Art. 5. — La punizione per qualsiasi delitto stabilito nel presente codice dovrà essere decisa dal tribunale avente giurisdizione sull'individuo accusato tenendo conto della gravità del delitto ».

a) o quella dei tribunali dello Stato competente per territorio: *locus patris criminis*;

b) o quella della Corte penale internazionale, che sarà dichiarata competente; ma ciò solo nel caso che lo Stato italiano voglia, a suo tempo, riconoscere tale giurisdizione.

L'articolo settimo è quello che ha dato luogo alle maggiori incertezze e alle maggiori perplessità.

Esso suona testualmente così:

« Il genocidio e gli altri atti enumerati nell'articolo terzo non saranno considerati come delitti politici per quanto concerne l'estradizione.

« Le parti contraenti s'impegnano in tali casi ad accordare l'estradizione in conformità alla loro legislazione e ai trattati in vigore ».

Su questo problema del carattere non politico del reato di genocidio, e sull'obbligo, quindi, di concedere indiscriminatamente la estradizione quando venga richiesta, sono sorti, soprattutto da parte del Ministero della giustizia, dubbi legittimi e giustificati, dei quali bisognerà tenere il massimo conto.

Si osserva *ex adverso* che i motivi, i quali hanno suggerito la previsione di questa speciale figura criminosa e che si ricollegano alla dolorosa esperienza di vicende storiche antiche e recenti, sono stati tenuti particolarmente presenti anche nella elaborazione della Costituzione della Repubblica italiana; infatti, nell'articolo 3 della nostra Costituzione, si consacra il principio che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali.

A ciò si aggiunge che, in armonia con la norma costituzionale sopra enunciata, il progetto del nuovo Codice penale italiano prevederà come delitti *le offese al diritto di uguaglianza dinanzi alla legge per motivi razziali, nonchè l'eccitamento all'odio contro categorie sociali fatto pubblicamente a causa della razza, della lingua, della religione, ecc.* (Capo VI del Progetto: *Dei delitti contro l'eguaglianza dei cittadini; articoli 331, 332, 333*).

Infine le varie manifestazioni delittuose con le quali si perfeziona il genocidio sarebbero punibili anche in base alla legge penale italiana vigente (vedi, ad esempio, il *delitto di strage*; articoli 285 e 422 Codice penale).

Il nostro Paese, in conseguenza, non può non riconoscere pienamente l'utilità e l'opportunità, anzi la necessità, di una stretta collaborazione tra gli Stati per la repressione del delitto di genocidio, e degli altri fatti enumerati nell'articolo 3 della Convenzione, in quanto essi costituiscono delle manifestazioni delittuose ancor più gravi e giustamente classificate, in base alla Convenzione medesima, tra i crimini contro il diritto delle genti. Si osserva però dal Ministero della giustizia che all'adesione incondizionata dell'Italia alla Convenzione pare costituiscono ostacolo le norme contenute negli articoli 6 e 7 della Convenzione medesima, le quali stabiliscono che le persone responsabili dovranno essere tradotte dinanzi ai tribunali competenti dello Stato nel cui territorio i fatti furono commessi, e che il delitto di genocidio, e le altre azioni criminose indicate nell'articolo 3, non possono ai fini estradizionali considerarsi delitti politici.

Mentre dall'esame dei precedenti storici del genocidio si rileva che difficilmente a tale delitto può essere estraneo il motivo politico, e ciò trova conferma nello stesso articolo 2 della Convenzione, il quale richiede da parte dell'agente il fine specifico di distruggere, in tutto od in parte, un gruppo nazionale etnico, razziale o religioso *come tale*, nonchè nel successivo articolo 7 che disponendo, come si è detto, che il delitto in questione non debba considerarsi politico agli effetti della estradizione, non fa in sostanza che affermarne la politicalità. Quindi all'estradizione dei colpevoli, si opporrebbe, per quanto riguarda il nostro Stato, il tassativo divieto dell'estradizione dei *cittadini* e degli *stranieri per reati politici*, contenuto negli articoli 10 e 26 della Costituzione, non derogabile da una legge ordinaria.

Nè tale ostacolo verrebbe meno in base all'articolo 7 della Convenzione, perchè, essendo in Italia l'estradizione passiva subordinata alla garanzia giurisdizionale, non si potrebbe imporre all'autorità giudiziaria di eludere la Costituzione, negando al reato di genocidio il

carattere politico, sia dal lato obbiettivo che subbiettivo.

Si osserva anche che, per decidere della legittimità o meno di una Convenzione in tema di estradizione dal punto di vista dell'ordinamento costituzionale italiano, deve aversi riguardo non ad un'eventuale norma della Convenzione, che un dato fatto qualifichi come reato comune ai fini dell'extradizione, bensì a tutte le altre norme del nostro ordinamento, estrinseche alla Convenzione medesima, e che siano in vigore al momento in cui la Convenzione viene perfezionata sul piano internazionale.

Sono soltanto queste ultime norme, e non quelle altre eventualmente contenute nella Convenzione a fare qualificare un dato fatto come reato politico, o come reato comune.

Se si accogliesse, infatti, una diversa soluzione, l'ostacolo nascente dall'articolo 26 della Costituzione resterebbe inoperante. Basterebbe invero che in una Convenzione di estradizione si dichiarasse che determinati fatti, contrariamente a quelli che sono i caratteri peculiari dei reati politici in base alla legislazione italiana in vigore, non sono da considerarsi reati politici, per superare agevolmente il preciso divieto costituzionale. Basti ricordare in proposito il disposto del terzo capoverso dell'articolo 8 del Codice penale, secondo cui: « Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato in tutto o in parte da motivi politici ».

L'articolo 26 della Costituzione pone un limite alla stipulazione delle convenzioni d'extradizione, limite nascente dal carattere politico dei reati, e perciò tale limite non può desumersi che dalla legislazione interna vigente al tempo della stipulazione della convenzione.

Il precetto dell'articolo 26 cesserebbe di essere un limite, se esso potesse essere rimosso con la Convenzione stessa di estradizione, la quale negasse, nei rapporti tra Stati determinati, il carattere politico per certi reati, che invece hanno tale carattere secondo il nostro ordinamento.

In altri termini, per quanto si attiene alla nozione del reato politico, non può sussistere divergenza tra la legislazione interna e il con-

tenuto di una convenzione che il nostro Stato stipuli in materia di estradizione.

Se un delitto è politico in base alla legge penale italiana, l'Italia, per poter consentire l'extradizione in ordine a tale delitto, deve prima avere provveduto a modificare la propria legislazione sulla nozione di reato politico, con effetti beninteso di portata generale, i quali trascendano il ristretto ambito dei rapporti tra gli Stati partecipanti alla Convenzione di cui trattasi.

Tali obiezioni, delle quali la Commissione non può sottovalutare la gravità, sono state superate nella relazione che precede il disegno di legge con queste acute e precise osservazioni:

« *Senonchè, non avendo la Costituzione fissata la nozione del delitto politico, la esclusione del carattere politico di un determinato reato, ai fini della estradizione, che venga fatta dal legislatore ordinario, non appare in contrasto col precetto costituzionale* ».

Si potrebbe forse osservare che così non si supera, ma si gira intorno all'ostacolo, e che la questione della *legittimità costituzionale* (articolo 134 della Costituzione) potrà essere egualmente sollevata a suo tempo dinanzi alla Corte costituzionale.

Ma vi sono, ad avviso della Commissione, altre due risposte, che valgono a decidere in modo incontrovertibile la disputa. La prima deriva dallo stesso disposto dell'articolo 5 della Convenzione di cui ci stiamo occupando, articolo per il quale ogni Stato firmatario s'impegna a prendere, *in conformità della sua Costituzione*, tutte le misure legislative necessarie per assicurare l'applicazione delle disposizioni circa la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio.

Il che vuol dire che la legge che lo Stato italiano dovrà approvare, dopo la firma della presente Convenzione per renderla operante, potrà essere benissimo una *legge costituzionale*, con la quale si potranno introdurre nella nostra Costituzione gli opportuni adattamenti e le necessarie modifiche, sia per quanto si attiene alla speciale competenza a giudicare (art. 6 della Convenzione), sia per quanto riguarda l'extradizione (art. 7).

La seconda consegue a quanto abbiamo detto in principio, e che gioverà ricordare.

La Convenzione di cui stiamo discutendo crea un terzo tipo di delitti (oltre quelli *comuni* e quelli *politici*), cioè quelli di *lesa umanità*: essi sono *delitti iure gentium*, che si perfezionano in una sfera deteriore in ordine logico e ideologico sia a quello del delitto comune, sia a quello del politico.

E come il delitto politico contiene in sè i caratteri del delitto comune, ma non si identifica con esso; così il delitto *supra-politico*; cioè di « lesa umanità », assorbe i caratteri del delitto comune e del delitto politico, ma non si identifica nè con l'uno, nè con l'altro.

Ecco le ragioni per le quali la Commissione ritiene che le norme degli articoli 10 e 26 della Costituzione non vengano menomamente violate con l'ammissione dell'extradizione per un reato, che non appartiene alla categoria dei delitti politici, ma bensì a quella *diversa e più pericolosa* dei delitti contro l'umanità.

VI. - Gli articoli seguenti del disegno di legge non hanno bisogno di speciale commento e basterà enunciarne lo scopo ed il significato.

Per l'*articolo ottavo* ciascuno degli Stati firmatari della Convenzione può adire gli organi competenti delle Nazioni Unite per chiedere che essi prendano, in conformità della Carta delle Nazioni Unite le misure che essi credono più adatte per la prevenzione e la punizione degli atti di genocidio, o degli altri atti equivalenti.

Per l'*articolo nono* i contrasti tra gli Stati firmatari, relativi alla interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione della Convenzione, compresi quelli della responsabilità di uno Stato in materia di genocidio o degli altri atti equivalenti, saranno sottomessi al giudizio della Corte internazionale di giustizia, su richiesta di una delle parti in contrasto.

L'*articolo decimo* fissa la data di nascita della Convenzione al 9 dicembre 1948.

L'*articolo undicesimo* stabilisce le date per l'adesione alla Convenzione sia da parte degli Stati membri delle Nazioni Unite, sia da parte degli Stati ai quali l'Assemblea generale avrà inviato un invito a questo scopo, tra i quali è l'Italia.

L'*articolo dodici* stabilisce il modo col quale ciascuno degli Stati firmatari potrà estendere l'applicazione della Convenzione ad uno o a tutti i territori di cui esso Stato ha la rappresentanza internazionale.

L'*articolo tredici* stabilisce l'entrata in vigore della Convenzione.

Possiamo comunicare al Senato che, scaduto il termine di 90 giorni dalla data del deposito del 20° strumento di ratifica (i venti Governi sono stati da noi precedentemente elencati), *la Convenzione è entrata in vigore il 12 gennaio 1951.*

Siamo anche lieti di aggiungere che a tutt'oggi hanno ratificato l'importante documento ventinove Stati; ultimo, in ordine di data, la Danimarca, che ha provveduto il 25 giugno scorso. Occorre notare che, tra questi Stati, cinque e precisamente la Cecoslovacchia, la Polonia, la Romania, la Bulgaria (Stati dell'Europa orientale) e le Filippine, hanno ratificato *con riserva.*

L'*articolo quattordici* stabilisce la durata della Convenzione in dieci anni dalla entrata in vigore, cioè fino al 12 gennaio 1961.

Tale durata viene tacitamente confermata per successivi periodi di cinque anni ciascuno, salvo per gli Stati che provvedano alla denuncia della Convenzione almeno sei mesi prima della scadenza del termine di cinque anni.

L'*articolo quindici* stabilisce che se in seguito a successive denunce il numero degli Stati aderenti diminuirà a meno di sedici, la Convenzione cesserà di aver vigore dalla data nella quale l'ultima denuncia avrà effetto.

L'*articolo sedici* prevede il caso di una domanda di revisione della Convenzione presentata da uno degli Stati firmatari, e stabilisce la procedura relativa.

L'*articolo diciassette* fissa quali notifiche dovranno essere fatte ai singoli Stati firmatari della Convenzione dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

L'*articolo diciotto* si occupa del deposito della Convenzione e dell'invio della copia autentica della stessa a tutti gli Stati firmatari, e l'*articolo diciannove* determina infine che la Con-

venzione sarà registrata dal Segretario generale delle Nazioni Unite il giorno della sua entrata in vigore.

* * *

Da quanto abbiamo detto fin qui deriva per necessaria conseguenza che dovrà essere modificato il testo dell'articolo 2 del disegno di legge.

Infatti non si può stabilire, usando la formula classica dell'ordine di esecuzione di quasi tutti i trattati internazionali, che « *piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore* ».

Abbiamo visto, commentando l'articolo 5 della Convenzione, che essa non è operante di pieno diritto; ma che, per diventare tale, ha bisogno di una *legge di esecuzione* che la inserisca nel nostro diritto positivo penale.

Norme di esecuzione tanto più necessarie, in quanto — come abbiamo già detto — non è esclusa financo la necessità di una *legge costituzionale*, per armonizzare il dettato della presente Convenzione con la Costituzione, sia circa la competenza di un giudice diverso dall'ordinario, che si potrebbe ritenere in contrasto con l'articolo 25, sia circa le regole in materia di estradizione, che si può dubitare se siano o no conciliabili con le garanzie sancite dagli articoli 10 e 26.

Onde all'articolo 2 del disegno di legge, quale proposto, la Commissione ritiene di dover sostituire il seguente:

« *La convenzione suddetta avrà piena ed intera esecuzione dalla data di entrata in*

vigore della legge che sarà emanata secondo quanto è prescritto dall'articolo 5 della Convenzione stessa ».

ONOREVOLI SENATORI!

Riteniamo di aver messo in luce tutta la importanza e la originalità della Convenzione sul genocidio, e di avere, sia pure brevemente, spiegate le ragioni per le quali la III Commissione permanente invita il Senato a volerla approvare.

Si può affermare, senza tema di cadere in un paradosso, che le manifestazioni di ritorno alle barbarie, esplose ferocemente durante l'ultima guerra mondiale, sono state causa involontaria di un notevole progresso della scienza giuridica moderna, la quale, partendo dalle responsabilità penali degli individui, è giunta ad affermare quella dei Governi, allorchè essi si rendono promotori ed esecutori di selvaggi massacri, che disonorano il genere umano e che a ragione si ritenevano inconcepibili nel clima della moderna civiltà.

Ci è anche di conforto l'autorevole parere favorevole espresso dalla II Commissione permanente, quella di giustizia, con una dotta relazione del senatore Azara.

Se come afferma l'illustre professor Graven dell'Università di Ginevra, l'Italia è — dalla scuola dei glossatori alla scuola positiva — « la patria del diritto penale », il riconoscimento del genocidio come delitto di lesa umanità, con tutte le conseguenze che ne derivano, corrisponde pienamente alla nostra gloriosa tradizione giuridica da Cesare Beccaria ad oggi.

PERSICO, relatore.

DISEGNO DI LEGGE
PROPOSTO DAL GOVERNO

—
Art. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e portante la data del 9 dicembre 1948.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—
Art. 1.

Identico.

Art. 2.

La Convenzione suddetta avrà piena ed intera esecuzione dalla data di entrata in vigore della legge che sarà emanata secondo quanto è prescritto dall'articolo 5 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Identico.